



Con il D.Lgs. n. 121/2011, in vigore l'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001

TUTELA

Illeciti ambientali nella disciplina "231": riflessioni per le imprese

Per effetto del D.Lgs. n. 121/2011, dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art. 25- *undecies*, D.Lgs. n. 231/2001, che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova disciplina, frutto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/99/CE, costringerà le imprese ad approcciare i "rischi ambientali" scegliendo tra due alternative: redigere modelli organizzativi e di gestione deputati a contenere il rischio di commissione dei reati ambientali oppure scegliere di "correre il rischio" che i soggetti, che a diverso titolo svolgono una attività per loro conto, commettano questi illeciti. In quest'ultimo caso, l'ente risponderà del reato ambientale commesso nel suo interesse o a suo vantaggio per una "colpevolezza di organizzazione", proprio perché la scelta per la disorganizzazione ha aumentato il rischio-reato, che è uno dei tanti rischi con i quali l'azienda deve quotidianamente confrontarsi.

● di **Angelo Merlin**, avvocato penalista, *SINTHEMA Professionisti Associati*, vice-Presidente ASSORECA

L'iter legislativo

Il sistema di responsabilità degli enti collettivi conseguenti a reato

(D.Lgs. n. 231/2001) comprendeva, nelle intenzioni del legislatore delegato della legge 29 settembre 2000 n. 300^[1], anche i reati in ma-

teria di tutela dell'ambiente e del territorio («punibili con la pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa

1) Pubblicata nel S.O. n. 176 alla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.



alla pena pecuniaria») previsti da diverse leggi speciali (tra cui, ad esempio, l'allora vigente D.Lgs. n. 22/1997, in materia di rifiuti).

L'introduzione dei reati ambientali avrebbe fatto della responsabilità degli enti «un problema di quotidiana amministrazione della giustizia»^[2] e, quindi, il legislatore delegato, nella fase finale di elaborazione del decreto legislativo 231/2001, li ha esclusi dall'attuazione della delega^[3], spiegando, nella relazione di accompagnamento al predetto atto normativo, che «l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento».

Dopo l'estensione della responsabilità dell'ente ai delitti di omicidio e lesioni colpose ex artt. 589 e 590 c.p. (si veda, dapprima, la legge n.

123/2007^[4] e, da ultimo, il D.Lgs. n. 81/2008, cosiddetto Testo unico sulla sicurezza), con cui è venuto meno il criterio di esclusività applicato all'iscrizione di responsabilità per i soli reati dolosi, si è nuovamente iniziato a riparlare dell'inserimento degli illeciti ambientali nel catalogo dei reati presupposto nel quadro di una progettata riforma della disciplina penale dell'ambiente^[5].

È stata necessaria, però, una direttiva comunitaria per imporre - in tempi ragionevolmente brevi - al legislatore italiano una modifica al D.Lgs. n. 231/2001, relativamente ai comportamenti posti in essere, in violazione della normativa ambientale, nell'ambito dell'attività imprenditoriale di tipo societario. La direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008^[6], sulla tutela penale dell'ambiente, introduceva all'art. 6, la «responsabilità degli enti» vincolando gli Stati membri a prevedere sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 7) in capo alle **persone giuridiche**^[7], per le ipotesi di realizzazione (nonché di agevolazione o istigazione), a loro vantaggio e da parte di qualsiasi soggetto che agisca individualmente o in quanto parte di un organo dell'ente - e che detenga una posizione preminente in seno alla stessa basata «sul potere di

rappresentanza della persona giuridica o sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o sul potere di esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica» - dei reati indicati agli artt. 3 e 4.

Il comma 2 dell'art. 6 introduceva, altresì, una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che avesse reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati, a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Il comma 3 dell'art. 6 precisava come la responsabilità dell'ente non escludesse l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che fossero autori, incitatori o complici dei reati di cui agli artt. 3 e 4.

È evidente che collegare ai reati ambientali, che per la maggior parte vengono a configurarsi - nell'ordinamento italiano - come contravvenzioni, anche la responsabilità diretta dell'ente collettivo viene a rappresentare un «proficuo rimedio alla loro scarsa deterrenza general-preventiva e alla loro tenue efficacia specialpreventiva»^[8].

Inoltre, nel settore del diritto penale italiano dell'ambiente, si è assistito alla diffusione di sanzioni

2) D. Pulitanò, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 02, 415.

3) «È evidente la ratio che ha ispirato la iniziale scelta minimalista del legislatore: evitare l'impatto troppo dirimpente di una normativa che, infrangendo il plurisecolare canone *societas delinquere non potest*, scuoteva dalle fondamenta l'intero ordinamento giuridico, ridisegnandone l'assetto, e andare a dischiudere per l'apparato industriale-imprenditoriale la prospettiva di rilevanti e sino ad allora sconosciuti rischi, con conseguenti costi in termini giudiziari, strutturali ed economici»; si veda G. Casaroli, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, in Riv. trimestrale di diritto penale dell'economia, 2008, fascicolo 3, pag. 561.

4) «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia» (in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185).

5) Si veda il disegno di legge concernente i delitti contro l'ambiente con la conseguente delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina, presentato nel Consiglio dei Ministri 23 aprile 2007, n. 47.

6) In G.U.C.E. L del 6 dicembre 2008, n. 328; per il commento si veda, dello stesso Autore, La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE, in Ambiente&Sicurezza n. 3/2009, pagg. 86 e segg.

7) Nozione che include espressamente un rinvio recettizio alla qualifica e alla disciplina della personalità giuridica degli ordinamenti interni [art.2, lettera d)].

8) G. Casaroli, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, cit., pag. 564.



sia pecuniarie particolarmente elevate sia invasive interdittive accessorie (chiusura di stabilimenti, interdizioni dallo svolgimento di una attività ecc.) che restituiscono l'immagine di un sistema che, pur essendo apparentemente diretto alla persona fisica, si rivolge, in verità, alla *societas*.

Quindi, il coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale era reclamata dalla stessa «*natura delle cose*»; sono, infatti, le persone giuridiche - gli enti economici che svolgono attività industriale - i veri soggetti attivi nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiute le aggressioni all'ambiente, nonché i destinatari dei provvedimenti della PA, la cui applicazione comporta l'impiego di risorse economiche che solo la persona giuridica è in grado di sopportare.

Nonostante l'art. 19, **legge Comunitaria 2009**⁹⁾ delegasse il Governo all'adozione di un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/99/CE, quest'ultima è avvenuto ben oltre il termine indicato (26 dicembre 2010), tanto da costringere la Commissione europea, che ha il compito di assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, ad attivare un procedimento di infrazione per questo inadempimento¹⁰⁾.

Il recepimento della direttiva in materia di tutela penale dell'am-

biente **doveva**, nelle intenzioni del legislatore (art. 19, comma 2, legge n. 96/2010):

- introdurre nel novero dei cosiddetti reati presupposto previsti per la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001) «*le fattispecie criminose indicate nella direttiva*»;
- prevedere, nei confronti delle persone giuridiche **nell'interesse o a vantaggio delle quali è stato commesso uno dei reati succitati**, adeguate e proporzionate sanzioni **amministrative pecuniarie**, di **confisca**, di **pubblicazione della sentenza** ed, eventualmente, **anche interdittive**, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per le fattispecie simili e, comunque, nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13, D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 121/2011

In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento, alcuni commentatori hanno cercato di comprendere che cosa volesse significare il legislatore delegato con il testuale rinvio alle «*fattispecie criminose indicate nella direttiva*». Si è ipotizzato un rinvio implicito a reati presupposto di "nuovo conio" da inserire *ex novo* sul modello delle fattispecie descritte nelle diret-

tive (reati di danno o di pericolo concreto per le risorse ambientali protette o per la vita dell'uomo) mentre, altri, sostenevano «*la conformità dell'attuale legislazione penale italiana quale maximum standard rispetto al minimum standard europeo, ferme restando le perplessità circa l'adeguatezza delle pene rispetto alle fattispecie comunitarie connotate da maggiori indici di offensività*»¹¹⁾.

Il legislatore delegato ha introdotto, tramite l'art. 2, D.Lgs. n. 121/2011, l'art. 25-undecies al D.Lgs. n. 231/2001, optando (eccetto che per l'introduzione dei due nuovi reati di «*uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*», previsto dall'art. 727-bis del c.p. e di «*distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*», previsto dall'art. 733-bis del c.p.), per la seconda soluzione, cioè inserendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera) e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione¹²⁾ e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente¹³⁾.

La **tabella 1** contiene una dettagliata indicazione dei singoli reati ambientali presupposto della re-

9) Legge 4 giugno 2010, n. 96 (in S.O. n.138 alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146).

10) Il 16 giugno 2011 la Commissione europea ha emesso, ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un parere motivato nei confronti dell'Italia (e altri nove Stati membri), chiedendo alla stessa di porre fine all'infrazione entro due mesi recependo nell'ordinamento interno la direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente.

11) C. Ruga Riva, Diritto penale dell'ambiente, Giappichelli, 2011, pag. 68.

12) Legge 7 febbraio 1992, n. 150 «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1992, n. 44)

13) Legge 28 dicembre 1993, n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1993, n. 305).



sponsabilità degli enti, con le correlate sanzioni pecuniarie e interdittive.

Su successivi approfondimenti di prossima pubblicazione su *Ambiente&Sicurezza* sarà trattato il profilo di un eventuale “eccesso di delega”, laddove il D.Lgs. n. 121/2011, anziché richiamare i reati di danno e di pericolo concreto indicati all’art.3 lettera a), direttiva 2008/99/CE (seppur alcuni già presenti nell’ordinamento italiano, si pensi - ad esempio - al reato di avvelenamento colposo delle acque di falda di cui all’art. 449, c.p. e spesso contestato dalle procure in fenomeni di inquinamento del sottosuolo), ha, viceversa, ritenuto includere illeciti di pericolo astratto come quelli, ad esempio, previsti dagli artt. 137, 256 e 279, D.Lgs. n.152/2006^[14].

L’organizzazione e il ruolo “autenticamente fondativo”

Il D.Lgs. n. 121/2011, costringerà le imprese, la cui attività ha un effettivo rischio-reato in materia ambientale, a riflettere sulla prodromica necessità di **progettare le modalità di gestione di questo rischio** per poi, in una fase successiva, **adottare e implementare misure concrete** con le quali contenere il suddetto rischio-reato, per come esso si sviluppa, nelle diverse fasi dell’attività aziendale.

L’adozione di regole di comportamento che orientino l’agire dell’ente

verso la prevenzione “ragionevole” del rischio-reato in materia ambientale (quindi, la predisposizione dei modelli organizzativi citati dagli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 231/2001) consente di:

- rendere **non rimproverabile** all’ente (salvo il limite nell’elusione fraudolenta) la realizzazione dell’illecito penale consumato da un soggetto formalmente deputato a “incarnare” la politica d’impresa (cosiddetta funzione “esimente” del modello). La colpevolezza dell’ente è fondata sulla violazione di un dovere tipizzato dalla legge, ovvero l’adozione di **specifici ed effettivi** modelli di comportamento. In sostanza, il rimprovero che si potrà oggettivamente muovere all’azienda, nel caso in cui un soggetto interno alla stessa commetta un reato ambientale tra quelli indicati all’art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001, finalizzato nell’interesse o a vantaggio della società stessa, consisterà nella mancata adozione o nel carente funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Il modello di organizzazione costituisce la vera e propria “chiave di volta” della responsabilità dell’ente; la sua adozione e l’efficace attuazione costituisce il presidio utile a evitare la responsabilità dell’ente e, quindi, l’applicazione delle sanzioni previste, che, anche nel caso di lievi ipotesi contravvenzionali formali, possono costituire un peso economico rilevante per la “tipica” piccola e media

impresa italiana (si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’acceramento giudiziale di una semplice inosservanza alla prescrizione contenuta in una autorizzazione alla gestione dei rifiuti pericolosi; in questo caso, la sanzione pecuniaria inflitta all’ente potrebbe variare da un minimo di 19.350 a un massimo di 193.625 euro);

- svolgere una importante funzione di natura **riparatoria**. Infatti, la sua adozione (o il suo adeguamento) *post delictum* determina, ricorrendo altre condizioni indicate dalla legge (si vedano gli artt. 12 e 17, D.Lgs. n. 231/2001), una ragguardevole riduzione della sanzione pecuniaria e l’inapplicabilità delle temute sanzioni interdittive (si pensi, ad esempio, al caso - molto frequente nella pratica giudiziaria - di un superamento, in uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite previsti per le sostanze pericolose; per questa fattispecie, l’art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001 prevede l’applicazione di una sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi);
- adempiere agli obblighi contenuti nella riforma del diritto societario del 2003, in cui il **principio di adeguatezza degli assetti organizzativi** interni è divenuto elemento fondante della *governance* delle società per azioni. L’art. 2381, c.c. impone, infatti, agli organi delegati di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa aziona-

¹⁴ Si segnala, a questo fine, il contributo di C. Ruga Riva, Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche, in *Lexambiente.it*, 27.4.2011 che sostiene non vi sia un eccesso di delega in quanto, «la direttiva non obbliga all’introduzione di nuovi reati, laddove gli Stati membri prevedano fattispecie di maggior tutela e, il richiamo da parte della legge delega, alle direttive e a tutte le disposizioni necessarie al loro recepimento consente al Governo di non introdurre nuovi reati presupposto e di rinviare, per la responsabilità degli enti, a reati già inseriti nel nostro ordinamento penale».



ria, informandone il consiglio di amministrazione, chiamato, a sua volta, a “valutare” questa adeguatezza. L’art. 2043 c.c., appunta, poi, sui “sindaci” l’obbligo di vigilare sui principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto, organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Quindi, il legislatore, richiamando il principio di adeguatezza, richiede che ciascuna fase dell’attività venga formalizzata in un procedimento, il quale, a sua volta, vada a costituire oggetto di valutazioni preventive, in ordine alla sua adeguatezza, e di continui controlli, finalizzati a saggiarne la corretta applicazione. Da questo scenario normativo, deriva che, se da un lato, è possibile parlare astrattamente di facoltatività nell’adozione del modello con riguardo all’ente, per contro non è così rispetto agli organi sociali, segnatamente agli amministratori, gravati da un obbligo di corretta amministrazione, in modo che non possano sottrarsi al dovere di verificare se l’ente, da loro amministrato, possa esporsi al rischio di una propagazione della responsabilità sanzionatoria da reato¹⁵⁾. Un simile obbligo si risolve, sul piano degli assetti organizzativi, dapprima nel censimento delle potenziali aree a rischio-reato e, successivamente, nella predisposizione del modello. Pertanto, in tutti gli enti

in cui opera il ricordato principio di adeguata organizzazione, l’adozione del modello risulterà inevitabile e la sua mancata attivazione potrà issarsi a un inadempimento ascrivibile agli amministratori in termini di responsabilità e «*quale giusta causa di revoca ex art. 2383, quale grave irregolarità denunciabile ai sensi dell’art. 2490 e quale fatto censurabile di essere segnalato all’organo di controllo ai sensi dell’art. 2408 c.c.*»¹⁶⁾.

Alla luce di quanto sopra deriva, inevitabilmente, la domanda su **quando adottare il modello organizzativo per i reati presupposto in materia ambientale.**

Sul piano precettivo, il D.Lgs. n. 231/2001, prescrive agli enti di evitare che questi reati siano commessi da soggetti che abbiano agito nel suo interesse o vantaggio; lo stesso provvedimento, inoltre, specifica che la responsabilità “amministrativa” del gruppo viene valutata alla luce del suo effettivo modello di organizzazione e che i “doveri” di comportamento hanno, dunque, a che fare con i modelli che devono risultare idonei alla prevenzione dell’evento vietato. Di conseguenza, ove sussistano situazioni di rischio, non c’è dubbio che sia necessario agire tempestivamente a tutela del “bene ambiente”, adottando tutte quelle misure adeguate a prevenire eventi lesivi, non potendosi altrimenti sacrificare il bene protetto in ragione

di inefficienze organizzative e di gestione.

L’obbligo di fattibilità dei modelli va, pertanto, correlato ai rischi specifici di commissione degli illeciti, avuto riguardo alle dimensioni, all’organizzazione, alla natura dell’attività svolta e alla stessa “storia” operativa dell’ente, in modo che più elevato è il pericolo nel caso concreto, più urgente e prioritario è l’obbligo di adozione dello strumento organizzativo.

L’entrata in vigore, il 16 agosto 2011, dell’art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, per effetto del D.Lgs. n. 121/2001, non lascerebbe, atteso il principio di legalità contenuto all’art. 2 del predetto dettato normativo, alcun margine di discrezionalità al giudice che si trovasse a decidere sulla responsabilità amministrativa di un ente (per un reato ambientale commesso da soggetti apicali o subordinati all’ente commesso a “vantaggio” o “nell’interesse” di quest’ultimo successivo a questa data), sprovvisto di idoneo modello organizzativo.

La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che «*la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (reato commesso nell’interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell’autore del reato) è sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla Relazione ministeriale del decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doveri-*

15) Si veda N. Abriani, La responsabilità da reati degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario, in *Analisi giuridica dell’economia*, 2/2009, pag. 195.

16) Si veda C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex D.Lgs. n. 231/2001, *relazione all’incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: “Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi”*, 28-30 marzo 2011, pagg. 9 e segg., in www.csm.it. In giurisprudenza, si segnala la sentenza del Tribunale di Milano, 13 febbraio 2008, in *Giur. Comm.*, 2009, I, 177, che ha condannato il presidente, con funzioni delegate, di una società di capitali, priva del modello “231”, a risarcire i danni patiti all’ente, in termini di sanzioni pecuniarie, per effetto della mancata attivazione del presidio preventivo.



se cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose»^[17].

L'importanza della costruzione dei protocolli cautelari

Ancor oggi, nonostante siano trascorsi 10 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001, molte realtà imprenditoriali intendono l'adempimento del dovere di "buona organizzazione" come la predisposizione di documenti (spesso redatti "in serie") che possano, occorrendo, attestare in sede giudiziaria l'effettiva e idonea presa in carico del problema di prevenzione dei reati che possono comportare la responsabilità dell'ente.

In realtà, il modello organizzativo cui si riferisce il D.Lgs. n. 231/2001 non è un documento che si aggiunge ai tanti altri conservati in azienda, ma è il **modello di organizzazione proprio di quell'ente** "formulato su misura" in relazione alla propria attività. In sintesi, può essere inteso come il complesso delle regole interne dell'ente previste per lo svolgimento delle attività "sensibili" (nelle quali, cioè, sia astrattamente ravvisabile un rischio reato) e per le funzioni di organizzazione e di controllo specificamente previste dal decreto legislativo (costituzione e funzionamento dell'organismo di vigilanza e quant'altro previsto negli artt. 6 e 7).

Una volta individuate le aree di ri-

schio in relazione alle **specifiche attività dell'impresa** che impattano con le norme di diritto ambientale richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 (ad esempio produzione e gestione dei rifiuti prodotti e/o gestione dei reflui industriali con l'individuazione delle possibili modalità operative attuative dei reati previsti), si dovrà procedere ai seguenti *step*^[18]:

- definire gli obiettivi del modello per quanto riguarda la prevenzione dei reati ambientali;
- individuare i destinatari del modello, chiarirne la posizione gerarchica e le funzioni;
- individuare specifiche misure e protocolli di gestione per la prevenzione dei reati;
- definire idonee procedure di gestione delle risorse finanziarie (politica ambientale, *budget*, delega di funzioni);
- definire idonee procedure di registrazione e di informazione;
- definire un sistema disciplinare e, successivamente, pubblicizzarlo adeguatamente;
- adottare il modello organizzativo con deliberazione dell'organo dirigente [art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001];
- attribuire il compito di vigilare sull'applicazione del modello e di provvedere al suo aggiornamento a un organismo indipendente dotato di poteri di iniziativa e controllo;
- effettuare un'adeguata formazione a tutti i soggetti che operano all'interno dell'ente sui principi e sulle misure del modello.

Particolare importanza riveste, in questo complesso contesto, la fase della costruzione dei **protocolli di gestione del rischio reato** (cosiddetto *risk management*), che devono contenere regole **comportamentali e operative con un elevato grado di tassatività ed essere orientate sullo specifico rischio-reato da contenere**.

Per comprendere l'importanza pratica della costruzione, all'interno del modello organizzativo, di efficaci protocolli cautelari, è sufficiente scorrere le poche sentenze che, sino a oggi, si sono occupate della responsabilità da reato delle società per la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dove i giudici hanno accertato, nel concreto, la colpa organizzativa sulla base della inosservanza delle norme che la legislazione speciale pone a tutela della salute dei lavoratori^[19]. Da questo quadro, emerge che i protocolli si traducono, sul piano strutturale^[20]:

- nell'**effettiva regolamentazione del processo**, ovvero nell'**individuazione preventiva delle regole cautelari da seguire e dei soggetti deputati a presidiare quelle specifiche funzioni**. Nell'ambito dei reati ambientali indicati come presupposto della responsabilità amministrativa dall'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001, le regole cautelari funzionali a non commettere questi reati, sono contenute sia nel D.Lgs. n. 152/2006, sia in tutte le altre norme (anche di contenuto meramente tecnico) correlate (ad esempio D.M. 5 feb-

17) Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083.

18) M. Zalin e M. Chilosi, Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente, in *Resp.amm.soc.ent.*, 1/2010, pag. 117 e segg.

19) Si veda la sentenza del Tribunale di Novara, sezione GIP/GUP, 1° ottobre 2010 (depositata 26 ottobre 2010), in *www.rivista231.it*.

20) Si veda C. Piergallini, Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex D.Lgs. n. 231/2001, *cit.*, pagg. 30 e segg.



braio 1998, sulle procedure semplificate). Pertanto, le cautele sono già stabilite dal legislatore, come nel settore della sicurezza sul lavoro, e la novità normativa relativa alla predisposizione dei protocolli cautelari risiede nel messaggio più che nei contenuti (in altri termini l'azienda è, comunque, tenuta a osservare la fitta trama di norme cautelari stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Infatti, la necessità - ad esempio - che il legale rappresentante dell'impresa «adotti tutte le misure necessarie per evitare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni» era già desumibile dall'ordinamento giuridico italiano in quanto funzionale al rispetto della legalità derivante da precisi obblighi giuridici²¹. Maggiori difficoltà si potranno incontrare laddove l'interpretazione normativa non sia univoca (si ricordi, ad esempio, la *vexata quaestio* sull'individuazione dei confini tra la disciplina sulla tutela delle acque e quella sui rifiuti) oppure laddove gli aspetti tecnici siano condizionati dall'interpretazione giurisprudenziale (ad esempio, nel prevedere che il controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali debba essere riferito a «un campione medio prelevato nell'arco di tre ore» - così come prevede l'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 - non si potrà dimenti-

care, nel redigere protocolli e strumenti scientifici di controllo dello scarico, che «l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuarlo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico»^[22]. In relazione, invece, ai soggetti deputati a presidiare le specifiche funzioni, si dovranno considerare anche le «posizioni di garanzia» che, ad esempio, la giurisprudenza assegna al direttore di stabilimento ove si gestiscono rifiuti, laddove si afferma una precisa responsabilità dello stesso «per aver omesso di segnalare agli organi societari a lui sovraordinati la necessità di provvedere - ritenendo che l'intervento esulasse dai suoi poteri decisionali - alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità»^[23];

- nella specificità rispetto al rischio in concreto da contenere (ad esempio il gestore di una discarica deve «esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso del-

le necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei»)^[24] e nella prontezza del suo adeguamento, nel caso sia della presenza di segnali di insufficienza operativa sia dell'insorgenza di modifiche strutturali e strategico-operative dell'ente che impongano di ridisegnare (adeguandone con sollecitudine) le modalità della cautela;

- nel garantire la **completezza dei flussi informativi**, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell'effettività della prevenzione;
- nell'agevolare l'**emersione delle violazioni**, così da mettere immediatamente in condizione di intervenire l'organismo di vigilanza e i vertici dell'ente;
- nella **documentazione formale** delle attività;
- nel **monitoraggio e controllo**;
- nella indicazione di un **responsabile del processo a rischio**, su cui grava il compito di dotare di una propria evidenza il processo stesso.

Per le imprese che hanno già adottato un sistema di gestione ambientale (secondo il regolamento EMAS o la norma ISO 14001) dovrebbe essere più semplice costruire i suddetti protocolli cautelari, in quanto potrebbe essere sufficiente **verificare in concreto** l'idoneità e l'adeguatezza preventiva dei presidi adottati (procedure e istruzioni operative) idonei

21) Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011 (ud. 25 maggio 2011), n. 23971, che ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al titolare di una impresa di rifacimento di manti stradali, perché sebbene l'articolo 256 del D.Lgs. n. 152/2006 punisca «chiunque» effettui l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, è legittima la condanna del titolare dell'impresa - e non dell'autista sorpreso a trasportare i rifiuti - nel caso di mancata adozione delle misure necessarie alla gestione dei rifiuti da parte della direzione aziendale.

22) Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2011 (ud. 16 marzo 2011), n. 16054.

23) Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 17 gennaio 2008 (ud. 9 ottobre 2007), n. 2485.

24) Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 6 febbraio 2008 (ud. 19 dicembre 2007), n. 5797.



a garantire la conformità ai requisiti legali ai quali è sottoposto l'ente e, in caso contrario, procedere a un loro adeguamento e/o implementazione, che dovrà anche verificare la necessità che i protocolli cautelari realizzino un'osmosi sia con le migliori evidenze scientifiche disponibili sia con gli indici qualitativi mutuati dalla giurisprudenza che, nel campo ambientale, giocano un ruolo molto importante.

Conclusioni

L'estensione della responsabilità degli enti agli illeciti ambientali è destinata ad avere un rilievo importante sui modelli di organizzazione, gestione e controllo delle

imprese che svolgono un'attività che impatta con le norme di diritto ambientale richiamate dall'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001. In questo caso, il legislatore non ha inserito, sulla spinta della pressione delle imprese alla ricerca di criteri capaci di "guidare" la loro discrezionalità, una norma analoga a quella dell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, che indica le linee guida a cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati. Scelta legislativa condivisibile (in attesa di un'auspicata ben più ampia riforma della disciplina della responsabilità da reato delle imprese), in quanto privilegiare la strada delle "presunzioni di conformità", certamente non mette al

riparo le società dai rischi interpretativi giurisdizionali. Infatti, il sistema processuale penale italiano non tollera le presunzioni perché limitative del libero convincimento del giudice^[25]; l'apprezzamento, ad esempio, dei protocolli cautelari predisposti per evitare il superamento dei limiti allo scarico non potrà che rimanere di pertinenza del giudice. Sarà, quindi, compito di ciascun ente verificare, in modo preciso ed esauritivo, le prescrizioni normative a cui è sottoposto in campo ambientale e attuare (anche sulla base delle *best practice*) efficaci protocolli cautelari, per consentire la difesa, se del caso, non solo della persona giuridica, ma anche delle persone fisiche imputate dei reati presupposto. ●

Tabella 1

I reati ambientali presupposto ex art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001

Articoli	Condotta sanzionata	Sanzione pecuniaria ^[1]	Sanzioni interdittive ^[2]
Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette			
Art. 727- <i>bis</i> c.p.	<ul style="list-style-type: none"> • uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie); • distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie). 	Fino a 250 quote	
Tutela dell'<i>habitat</i>			
Art. 733- <i>bis</i> c.p.	Distruzione di un <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione.	Da 150 a 250 quote	
Acqua Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152			
Art. 137, comma 2	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi

²⁵⁾ Si veda B. Assumma, Il ruolo delle linee guida e della *best practice* nella costruzione del modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in Resp. amm. soc. enti, 3/2011, pagg. 7 e segg.



Art. 137, comma 3	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.	Da 150 a 250 quote	
Art. 137, comma 5, primo periodo	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità competente.	Da 150 a 250 quote	
Art. 137, comma 5, secondo periodo	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 11	Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 13	Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.	Da 150 a 250 quote	
Rifiuti			
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152			
Art. 256, comma 1, lettera a)	Attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.	Fino a 250 quote	
Art. 256, comma 1, lettera b)	Attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.	Da 150 a 250 quote	
Art. 256, comma 3, primo periodo	Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.	Da 150 a 250 quote	
Art. 256, comma 3, secondo periodo	Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi
Art. 256, comma 4,	Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • sino a 125 quote (se si tratta di rifiuti non pericolosi); • da 75 a 125 quote (se si tratta di rifiuti pericolosi); • da 100 a 150 quote (se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi). 	



Art. 256, comma 5	Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.	Da 150 a 250 quote	
Art. 256, comma 6, primo periodo	Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.	Fino a 250 quote	
Art. 257, comma 1	Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).	Fino a 250 quote	
Art. 257, comma 1	Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.	Fino a 250 quote	
Art. 257, comma 2	Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).	Da 150 a 250 quote	
Art. 258, comma 4, secondo periodo	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.	Da 150 a 250 quote	
Art. 259, comma 1	Traffico illecito di rifiuti.	Da 150 a 250 quote	
Art. 260, comma 1	Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti.	Da 300 a 500 quote	Non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
Art. 260, comma 2	Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.	Da 400 a 800 quote	Non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione



Art. 260-bis	Si sottolinea che, al momento della pubblicazione di questo articolo, la disciplina sul "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (cosiddetto SISTRI) è stata abrogata dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Si rimane in attesa - quindi - dell'eventuale sua conversione in legge entro il termine ultimo del 12 ottobre 2011		
Emissioni in atmosfera Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152			
Art. 279, comma 5	Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	Fino a 250 quote	
Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione Legge 7 febbraio 1992, n. 150			
Art. 1, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> • importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; • inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; • utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato; • trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; • commercio di piante [tra quelle elencate nell'Allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997; • detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione 	Fino a 250 quote	
Art. 1, comma 2	Comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. 1, comma 1	Da 150 a 250 quote	
Art. 2, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> • importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; • inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato; • utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato; • trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; • commercio di piante [tra quelle elencate negli Allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997; • detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 	Fino a 250 quote	



Art. 2, comma 2	Comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. 2, comma 1.	Fino a 250 quote	
Art. 6, comma 4	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	Fino a 250 quote	
Art. 3-bis, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> • falsificazione o alterazione di certificati o licenze; • false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di • acquisire un certificato o una licenza; • utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione; • omessa o falsa notifica all'importazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 1 anno); • da 150 a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 2 anni); • da 200 a 300 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 3 anni); • da 300 a 500 quote (se la pena è superiore nel massimo a 3 anni); 	
Tutela ozono Legge 28 dicembre 1993, n. 549			
Art. 3, comma 6	<ul style="list-style-type: none"> • autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/1994; • produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 549/1993 [fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/1994]. 	Da 150 a 250 quote	
Inquinamento provocato dalle navi Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202			
Art. 8, comma 1	Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78	Da 150 a 250 quote	Non superiore a 6 mesi Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione



Art. 8, comma 2	Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
Art. 9, comma 1	Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78	Fino a 250 quote	
Art. 9, comma 2	Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste	Da 150 a 250 quote	Non superiore a 6 mesi

[1] Il valore della quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.

[2] Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

LEGISLAZIONE

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2011, n. 177

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dal-

le navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare, l'articolo 19;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della direttiva

92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231:*

1. *Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:*

«Art. 25-decies *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.».*

2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-undecies
(Reati ambientali)

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

2. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per i reati di cui all'articolo 137:*

1) *per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

2) *per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

b) *per i reati di cui all'articolo 256:*

1) *per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

2) *per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

3) *per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzio-*



ne pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».

2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione



del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.».

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ●